

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
ai contratti integrativi**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

CONSORZIO C.S.E.A. – ANNO 2017



	accessoria	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009:</p> <p>Gli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. 150/2009 vengono assolti nei limiti dell'applicazione disposizioni 150/2009 agli enti locali.</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009: non pertinenti enti locali che non abbiano costituito OIV</p>
Eventuali osservazioni		

1.1 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) – CONSORZIO C.S.E.A.

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:

CONFERMA UTILIZZI PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA E PER PROGETTI FINALIZZATI, CON PREVISIONE INCENTIVAZIONE A SEGUITO AMMISSIONE FINANZIAMENTO ALCOTRA. TALE INCENTIVAZIONE AGGIUNTIVA È SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI EVIDENZIATE DA CORTE DEI CONTI. PREVISIONE DI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE NEL TETTO DEL FONDO ALLO STATO DELLE ATTUALI INTERPRETAZIONI DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI (7/2017), SALVA ALLOCAZIONE ALL'ESTERNO IN ESITO A MODIFICHE NORMATIVE ATTUALMENTE RICHIESTE OVVERO IN ESITO A INTERPRETAZIONI DEFINITIVE. IN PARTICOLARE:

- **ALLA LUCE DEL RECENTE PARERE CORTE CONTI, SEZIONE AUTONOMIE, CHE HA CONFERMATO L'ORIENTAMENTO GIÀ DATO CON LA DELIBERA N. 7/2017, PER QUANTO RIGUARDA GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, AL MOMENTO NON SI PUÒ CHE INSERIRE LE RELATIVE SOMME IN PARTE VARIABILE ASSOGETTATA A LIMITE, OPERANDO DECURTAZIONE FINO ALLA CONCORRENZA DEL LIMITE MASSIMO RAGGIUNGIBILE; DIVERSAMENTE, SI DETERMINEREBBE LO SFORAMENTO DEL LIMITE 2016, NE' VI SONO ALTRE VOCI DI PARTE VARIABILE, SOGGETTE A LIMITE, CHE SIA POSSIBILE RIDURRE. SEMPRE SUL PRESUPPOSTO CHE L'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SPETTI ANCHE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, COME ATTUALMENTE CONFERMATO DA ARAN: VEDASI ARTICOLO DI G. BERTAGNA DEL 21.3.2017, IN <http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/AED4p2p/0>**

L'APPLICAZIONE DI TALI ISTITUTI AVVIENE SECONDO QUANTO ATTUALMENTE PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI. SONO STATE ADEGUATE LE SCHEDE DI VALUTAZIONE, ADEGUATO IL REGOLAMENTO SUGLI UFFICI E SERVIZI, STABILITE LE SOGLIE DI ACCESSO ALLA PREMIALITA'. SUSSISTENZA COERENZA CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITA'

- e) illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

SI ATTESTA LA COERENZA.

- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

L'ACCORDO INTEGRATIVO PREVEDE SOSTANZIALMENTE IL RIFINANZIAMENTO DELL'UNICA P.O. DELL'ENTE, E L'UTILIZZO DEI FONDI PER PREMI INCENTIVANTI IN RELAZIONE A PROGETTI FINALIZZATI, NONCHE' L'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. IL RISULTATO ATTESO DAL FINANZIAMENTO DELLA P.O. E' COSTITUITO DALLA NOTEVOLE VALORIZZAZIONE DEL FUNZIONARIO ASSEGNATO ALLA FUNZIONE, IN POSIZIONE DI PARTICOLARE AUTONOMIA OPERATIVA A TUTTO VANTAGGIO DI UN ENTE CHE NON DISPONE DI FIGURE APICALI DI RUOLO, PRESENTI MA IN RAPPORTO DI COMANDO, A TEMPO DETERMINATO O IN ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI, MA SEMPRE LIMITATAMENTE A FRAZIONI ORARIE SETTIMANALI. ANALOGA CONSIDERAZIONE PUO' FARSI PER I PROGETTI FINALIZZATI, APPOSITAMENTE E SPECIFICAMENTE ELABORATI D'INTESA TRA I LAVORATORI INTERESSATI E GLI APICALI DI RIFERIMENTO, COERENTI CON GLI OBIETTIVI GESTIONALI E D'AMMINISTRAZIONE, ORIENTATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA ULTERIORE AUTONOMIA OPERATIVA DEGLI UFFICI, LIMITAZIONE DELLE FASI O DEGLI ESITI CRITICI, OLTRECHE ORIENTATI AL RISPARMIO, ALL'ULTERIORE EFFICIENZA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI SUDDETTE, VA ALTRESI' PRECISATO CHE, SECONDO DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2015), IL FINANZIAMENTO E' AVVENUTO FINO ALL'ANNO SCORSO SOSTANZIALMENTE RIDUCENDO LA QUOTA DISPONIBILE PER PROGETTI FINALIZZATI, nonchè LA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL 10% DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VENIVA RIDOTTA SENSIBILMENTE ANCHE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. Ciò, SECONDO I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE, AI FINI DI SALVAGUARDIA DEL PERSONALE EX FEDERAMBIENTE, COME SPIEGATO NELLA DELIBERAZIONE N. 23/2015¹. FERMA RESTANDO LA PESATURA DELLA

¹ "Che si ritiene opportuno impartire indirizzi per la contrattazione decentrata per l'esercizio 2015; al riguardo, tenuto anche conto di notizie secondo le quali la Regione Piemonte sta predisponendo una revisione ulteriore dell'assetto organizzativo dei rifiuti in ambito regionale, con interventi sui Consorzi e prevedibile soppressione dei medesimi, si ritiene indispensabile agire a massima tutela del personale dipendente, soprattutto tenendo conto del fatto che presso l'ente vi sono essenzialmente due provenienze diverse del personale, una in un contesto di contratto Federambiente, l'altra nel contesto Enti locali; se il re inquadramento operato dall'ente del personale Federambiente ha consentito l'uniformità contrattuale, è evidente peraltro che dal punto di vista economico, in una prospettiva evolutiva futura, l'assetto potrebbe comportare difformità evidenti in un momento anche prossimo; di qui l'opportunità di prevedere progressione orizzontale per il solo personale che possa averne diritto (personale attualmente in categoria B2 e D2, assunto ad origine con il contratto Enti locali);

CONSORZIO C.S.E.A.

II.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

II.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

In questa parte va presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale/provinciale di lavoro).

IL CONSORZIO C.S.E.A. HA COSTITUITO IL FONDO NELL'ANNO 2010. SI FA RIFERIMENTO ALLE PREMESSE DELLO SCHEMA DI ACCORDO – ALLEGATO. LA COSTITUZIONE È AVVENUTA D'INTESA CON ARAN E MINISTERO DELL'ECONOMIA, A SEGUITO SPECIFICI INCONTRI INTERVENUTI NEL 2009 E 2010.

= Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

In questa parte vanno commentati gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di *risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità* e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale o regionale (o di Provincia autonoma) di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO. LE RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ NON SUBISCONO INCREMENTI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO

II.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Vanno qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo, eccetera.

INCENTIVI DA PROGETTAZIONE INTERNA, QUANTIFICATI COME DA SCHEMA DI ACCORDO

II.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Date le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, è usuale che alcune poste abbiano natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale nel caso del personale non dirigente o le fasce di posizione economica minime definite dal Contratto collettivo nazionale/regionale o provinciale di riferimento o comunque già negoziate in precedenza nel caso della dirigenza). È poi anche possibile che il contratto integrativo sottoposto a certificazione non intervenga su materie già precedentemente negoziate. A tali poste (quindi sia le poste non negoziabili che quelle negoziate in precedenza) va dedicata la prima sezione di questo Modulo.

PARTE NON PERTINENTE

II.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale trattati (es. progressioni economiche orizzontali, premialità ecc.).

//

II.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nonostante la previsione che i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione negoziale può darsi il caso che le delegazioni trattanti concordino di rinviare ad un successivo atto negoziale specifici istituti. A ciò va aggiunto che la stessa contrattazione di livello nazionale, ad esempio con riferimento all'articolo 32 comma 7 del Ccnl 2002-2005 Regioni ed Autonomie locali, faccia espresso rinvio all'utilizzo di specifiche somme (l'esempio fa riferimento ad un accantonamento per incarichi di alta professionalità nelle realtà di minori dimensioni). In queste eventualità è possibile sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva.

IN CASO DI ULTERIORI EVOLUZIONI CONTRATTUALI, DATO LO SBLOCCO DEI CONTRATTI PUBBLICI, POTRA' RIAPRIRSI LA SESSIONE CONTRATTUALE, LO STESSO DICASI PER LE NOTE QUESTIONI INTERPRETATIVE IN MERITO A INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E INCENTIVO PER FONDI EUROPEI. IN MERITO A QUEST'ULTIMO PUNTO, SI RICHIAMA CONTENUTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 23/2017 CHE EVIDENZIA L'ECCEZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ, LA LORO ECCEDEXZA RISPETTO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ENTE; DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CONDIZIONI STABILITE DA CORTE DEI CONTI, RIF.TO CORTE CONTI, SEZ. AUTONOMIE, QMIG 20/2017.

II.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2

II.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione (come quelle relative alle quote di progettazione definite in applicazione dell'articolo 92, commi 5-6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163). Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatoria della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.

La relazione tecnico-finanziaria deve dar conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

II.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

IL SISTEMA CONTABILE UTILIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE VIENE GESTITO IN MODO CHE LE SOMME SOGGETTE A LIQUIDAZIONE VENGANO PREVIAMENTE VERIFICATE IN RAPPORTO AI LIMITI ESPRESSI DAL FONDO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE. OVVIAMENTE SONO PRESUNTI I VALORI RIFERITI ALL'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE.

II.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Questa sezione deve dare contezza - attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione - che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente. In caso di disposti contrattuali di integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette "economie contrattuali del Fondo" da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa.

SI ATTUA LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE, MEDIANTE CONTROLLO A VISTA DEI RISPETTIVI VALORI.

II.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
ai contratti integrativi**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

CONSORZIO C.S.E.A. – ANNO 2017



Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi – CONSORZIO C.S.E.A. – ESERCIZIO 2017

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	La sottoscrizione dell'accordo di ripartizione del fondo salario accessorio 2017 avverrà dopo espletate le procedure di legge e di contratto	
Periodo temporale di vigenza		
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): segretario dell'ente nelle funzioni di responsabile del servizio personale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA, DICCAP-CONFSAL, CISAL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FPS	
Soggetti destinatari	Personale del Consorzio C.S.E.A.	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) ripartizione fondo salario accessorio 2017 b) richiamo a contratti precedenti per aspetti invariati	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Viene acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con esito positivo
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli //
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: secondo l'accezione prevista per gli enti locali È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Sì, adottato e pubblicato

	accessoria	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009:</p> <p>Gli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. 150/2009 vengono assolti nei limiti dell'applicazione disposizioni 150/2009 agli enti locali.</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009: non pertinenti enti locali che non abbiano costituito OIV</p>
Eventuali osservazioni		

1.1 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) – CONSORZIO C.S.E.A.

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:

CONFERMA UTILIZZI PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA E PER PROGETTI FINALIZZATI, CON PREVISIONE INCENTIVAZIONE A SEGUITO AMMISSIONE FINANZIAMENTO ALCOTRA. TALE INCENTIVAZIONE AGGIUNTIVA È SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI EVIDENZIATE DA CORTE DEI CONTI. PREVISIONE DI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE NEL TETTO DEL FONDO ALLO STATO DELLE ATTUALI INTERPRETAZIONI DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI (7/2017), SALVA ALLOCAZIONE ALL'ESTERNO IN ESITO A MODIFICHE NORMATIVE ATTUALMENTE RICHIESTE OVVERO IN ESITO A INTERPRETAZIONI DEFINITIVE. IN PARTICOLARE:

- **ALLA LUCE DEL RECENTE PARERE CORTE CONTI, SEZIONE AUTONOMIE, CHE HA CONFERMATO L'ORIENTAMENTO GIÀ DATO CON LA DELIBERA N. 7/2017, PER QUANTO RIGUARDA GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, AL MOMENTO NON SI PUÒ CHE INSERIRE LE RELATIVE SOMME IN PARTE VARIABILE ASSOGETTATA A LIMITE, OPERANDO DECURTAZIONE FINO ALLA CONCORRENZA DEL LIMITE MASSIMO RAGGIUNGIBILE; DIVERSAMENTE, SI DETERMINEREBBE LO SFORAMENTO DEL LIMITE 2016, NE' VI SONO ALTRE VOCI DI PARTE VARIABILE, SOGGETTE A LIMITE, CHE SIA POSSIBILE RIDURRE. SEMPRE SUL PRESUPPOSTO CHE L'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SPETTI ANCHE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, COME ATTUALMENTE CONFERMATO DA ARAN: VEDASI ARTICOLO DI G. BERTAGNA DEL 21.3.2017, IN <http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/AED4p2p/0>**

- LA RIDUZIONE RIGUARDA, PER UN IMPORTO PARI A QUELLO INSERITO PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE, LA QUOTA DI PARTE STABILE CONFLUITA IN PARTE VARIABILE DOPO L'UTILIZZO PER ISTITUTI STABILI. MA ANCHE TALE SOLUZIONE PERALTRO DETERMINA CRITICITA' OPERATIVE, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE, POICHE' NON VI E' PIENA COINCIDENZA TRA PERSONALE POSSIBILE BENEFICIARIO DELL'INCENTIVO, E PERSONALE NON BENEFICIARIO; INOLTRE, TRA IL PERSONALE VI E' UNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CHE NON PARTECIPA ALL'EROGAZIONE ORDINARIA DEL FONDO, MA CHE È LEGITTIMATA A PERCEPIRE L'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE; INEVITABILMENTE, L'OPERAZIONE DI RIDUZIONE DI PARTE DELLE ECONOMIE DI PARTE STABILE CONFLUITE NEL VARIABILE PER CONSENTIRE L'INSERIMENTO DI QUOTA PARTE DELL'INCENTIVO, COMPORTA UNA RIDUZIONE ANCHE MARCATO DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO AGLI ORDINARI PERCETTORI, RISPETTO AGLI ESERCIZI PREGRESSI.

NON ESSENDOSI ALCUNA INDICAZIONE OPERATIVA, E AL FINE DI EVITARE DI BLOCCARE SINE DIE L'EROGAZIONE ANCHE DELLE QUOTE DI PARTE STABILE CONFLUITA IN PARTE VARIABILE, E' STATO RIAPERTO IL CONFRONTO TRA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE AL FINE DI:

- PRENDERE ATTO DEL CONTEGGIO GIA' EFFETTUATO DELL'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ACCANTONATO/ACCANTONABILE SPETTANTE;

- IPOTIZZARE L'INSERIMENTO O MENO DI UNA QUOTA DI FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ALLO SCOPO DI ASSICURARE ANCHE AL PERSONALE CHE ORDINARIAMENTE NON ACCEDA ALLA PARTE VARIABILE DEL FONDO, L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA PARTE DELL'INCENTIVO (PO, PERSONALE TECNICO IMPEGNATO NEI PROCEDIMENTI DEI SERVIZI); TALE OPZIONE DETERMINEREBBE POI LA RELATIVA LIQUIDAZIONE, NEL SOLO CASO IN CUI NON PERVENGANO DIVERSE SOLUZIONI NORMATIVE O INTERPRETATIVE CHE PONGANO DETTO INCENTIVO FUORI DAL LIMITE DEL FONDO; NELL'ATTESA, LA SOMMA NON VERREBBE LIQUIDATA;

- CONTESTUALMENTE VERREBBE DECURTATA DI PARI IMPORTO LA QUOTA DI PARTE STABILE CONFLUITA NELLA PARTE VARIABILE DOPO L'UTILIZZO PER ISTITUTI STABILI;

- PREVEDERE CHE AL REALIZZARSI DELLA CONDIZIONE DI CUI SOPRA (NORMATIVA O INTERPRETAZIONE CERTA) CHE PONGA L'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AL DI FUORI DEL LIMITE, TUTTO L'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE VERREBBE "SBLOCCATO", E VERREBBE MENO LA DECURTAZIONE DELLE ECONOMIE DI PARTE STABILE CONFLUITE NEL VARIABILE, ECONOMIE CHE CONFLUIREBBERO (DERIVANDO DA PARTE STABILE) NEL FONDO 2018.

- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

DATA LA STRINGATEZZA E LIMITATEZZA DEGLI ISTITUTI GESTITI, SI RINVIA ALLO SCHEMA – ALLEGATO – DI ACCORDO.

- c) gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

NON SUSSISTONO

- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premiabilità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

L'APPLICAZIONE DI TALI ISTITUTI AVVIENE SECONDO QUANTO ATTUALMENTE PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI. SONO STATE ADEGUATE LE SCHEDE DI VALUTAZIONE, ADEGUATO IL REGOLAMENTO SUGLI UFFICI E SERVIZI, STABILITE LE SOGLIE DI ACCESSO ALLA PREMIALITA'. SUSSISTENZA COERENZA CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITA'

- e) illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

SI ATTESTA LA COERENZA.

- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

L'ACCORDO INTEGRATIVO PREVEDE SOSTANZIALMENTE IL RIFINANZIAMENTO DELL'UNICA P.O. DELL'ENTE, E L'UTILIZZO DEI FONDI PER PREMI INCENTIVANTI IN RELAZIONE A PROGETTI FINALIZZATI, NONCHE' L'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. IL RISULTATO ATTESO DAL FINANZIAMENTO DELLA P.O. E' COSTITUITO DALLA NOTEVOLE VALORIZZAZIONE DEL FUNZIONARIO ASSEGNATO ALLA FUNZIONE, IN POSIZIONE DI PARTICOLARE AUTONOMIA OPERATIVA A TUTTO VANTAGGIO DI UN ENTE CHE NON DISPONE DI FIGURE APICALI DI RUOLO, PRESENTI MA IN RAPPORTO DI COMANDO, A TEMPO DETERMINATO O IN ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI, MA SEMPRE LIMITATAMENTE A FRAZIONI ORARIE SETTIMANALI. ANALOGA CONSIDERAZIONE PUO' FARSI PER I PROGETTI FINALIZZATI, APPOSITAMENTE E SPECIFICAMENTE ELABORATI D'INTESA TRA I LAVORATORI INTERESSATI E GLI APICALI DI RIFERIMENTO, COERENTI CON GLI OBIETTIVI GESTIONALI E D'AMMINISTRAZIONE, ORIENTATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA ULTERIORE AUTONOMIA OPERATIVA DEGLI UFFICI, LIMITAZIONE DELLE FASI O DEGLI ESITI CRITICI, OLTRECHE ORIENTATI AL RISPARMIO, ALL'ULTERIORE EFFICIENZA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI SUDDETTE, VA ALTRESI' PRECISATO CHE, SECONDO DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2015), IL FINANZIAMENTO E' AVVENUTO FINO ALL'ANNO SCORSO SOSTANZIALMENTE RIDUCENDO LA QUOTA DISPONIBILE PER PROGETTI FINALIZZATI, nonchè LA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL 10% DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VENIVA RIDOTTA SENSIBILMENTE ANCHE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. Ciò, SECONDO I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE, AI FINI DI SALVAGUARDIA DEL PERSONALE EX FEDERAMBIENTE, COME SPIEGATO NELLA DELIBERAZIONE N. 23/2015¹. FERMA RESTANDO LA PESATURA DELLA

¹ "Che si ritiene opportuno impartire indirizzi per la contrattazione decentrata per l'esercizio 2015; al riguardo, tenuto anche conto di notizie secondo le quali la Regione Piemonte sta predisponendo una revisione ulteriore dell'assetto organizzativo dei rifiuti in ambito regionale, con interventi sui Consorzi e prevedibile soppressione dei medesimi, si ritiene indispensabile agire a massima tutela del personale dipendente, soprattutto tenendo conto del fatto che presso l'ente vi sono essenzialmente due provenienze diverse del personale, una in un contesto di contratto Federambiente, l'altra nel contesto Enti locali; se il re inquadramento operato dall'ente del personale Federambiente ha consentito l'uniformità contrattuale, è evidente peraltro che dal punto di vista economico, in una prospettiva evolutiva futura, l'assetto potrebbe comportare difformità evidenti in un momento anche prossimo; di qui l'opportunità di prevedere progressione orizzontale per il solo personale che possa averne diritto (personale attualmente in categoria B2 e D2, assunto ad origine con il contratto Enti locali);

POSIZIONE A FINE TEORICO, MA RICHIAMANDO, PER LA RIDUZIONE, ANCHE IL PARERE ANCITEL 28.8.2010; LA FATTISPECIE E' SICURAMENTE DIVERSA (IN QUEL CASO, SI TRATTA DI RIDUZIONE AL MINIMO PER MOTIVI DI CRITICITÀ FINANZIARIE), MA IN QUESTO CONTESTO VA DATO ATTO DELLA NECESSITÀ DI SALVAGUARDIA DEL PERSONALE EX FEDERAMBIENTE, E DELLA ECCEZIONALITÀ DELLA DISPOSIZIONE DI PROGRESSIONE PER ENTRAMBE LE UNITÀ DI PERSONALE ASSUNTE AB ORIGINE NEL CONTRATTO ENTI LOCALI. SI DA' INOLTRE ATTO CHE POTRA' COMUNQUE PROCEDERSI A RIPESATURA A FINE DI RICOGNIZIONE, DAL MOMENTO CHE LA PESATURA ATTUALE E' RISALENTE NEL TEMPO. SI RICHIAMA QUANTO SOPRA INDICATO IN MERITO AL RIPRISTINO DELLA PESATURA ORIGINARIA NEL CASO DI POSSIBILITÀ DI UTILIZZO, PER IL PERSONALE NON PO, DELLA QUOTA DI INCENTIVAZIONE FINANZIATA CON PROGETTO EUROPEO.

PER L'ANNO 2017, IN CONSIDERAZIONE DELLE PARTICOLARI CRITICITÀ DETERMINATE DALL'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E RELATIVE INTERPRETAZIONI, SI DISPONE DI RIPRISTINARE LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA PO NELLA MISURA ANTECEDENTE ALLE PROGRESSIONI, TENUTO CONTO DELLA FORTISSIMA VALENZA DEGLI OBIETTIVI DEL CORRENTE ESERCIZIO (e di quelli futuri), CORRELATI AL NUOVO APPALTO DI IGIENE URBANA. CIO' ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI INCENTIVARE IL RESTANTE PERSONALE CON I FONDI EUROPEI, PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI MEDESIMI.

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Che si ritiene perciò opportuno che la destinazione delle risorse, avvenga in ottica di tutela di questo personale, ma anche del personale ex Federambiente; va tenuto conto, infatti, che detto personale è stato reinquadrato in posizioni economiche del contratto enti locali, con la previsione di un assegno ad personam "riassorbibile" dai miglioramenti contrattuali futuri; la circostanza che attualmente sia sub judice (Corte costituzionale) proprio la questione del blocco della contrattazione per il comparto pubblico, può anche determinare uno scenario futuro nel quale sussistano miglioramenti contrattuali per i dipendenti assunti ad origine con il contratto Enti locali, e miglioramenti contrattuali vanificati dal riassorbimento dell'indennità ad personam, per i dipendenti ex Federambiente; in questo contesto, nell'ambito del confronto sindacale, si potrebbe ipotizzare clausola di salvaguardia che, per le future ripartizioni del fondo, tenga conto di questa esigenza di perequazione; inoltre, si intende emanare anche direttiva in ordine al finanziamento delle previste progressioni, attraverso riduzione degli impieghi per retribuzione di risultato della posizione organizzativa e valorizzazione economica progetto finalizzato dell'altro lavoratore interessato, nella piena salvaguardia attuale, cioè, delle risorse disponibili per il restante personale; in quest'ottica, si assicura anche un miglioramento dell'assetto retributivo-giuridico del personale interessato dalle progressioni, in quanto mentre la retribuzione di risultato e il valore del progetto finalizzato costituirebbero elementi del tutto aleatori nella prevista ipotesi di soppressione del Consorzio, la progressione orizzontale rimarrebbe acquisita stabilmente;"

CONSORZIO C.S.E.A.

II.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

II.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

In questa parte va presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale/provinciale di lavoro).

IL CONSORZIO C.S.E.A. HA COSTITUITO IL FONDO NELL'ANNO 2010. SI FA RIFERIMENTO ALLE PREMESSE DELLO SCHEMA DI ACCORDO – ALLEGATO. LA COSTITUZIONE È AVVENUTA D'INTESA CON ARAN E MINISTERO DELL'ECONOMIA, A SEGUITO SPECIFICI INCONTRI INTERVENUTI NEL 2009 E 2010.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

In questa parte vanno commentati gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di *risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità* e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale o regionale (o di Provincia autonoma) di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO. LE RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ NON SUBISCONO INCREMENTI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO

II.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Vanno qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo, eccetera.

INCENTIVI DA PROGETTAZIONE INTERNA, QUANTIFICATI COME DA SCHEMA DI ACCORDO

INCENTIVI PER ATTIVITA' DA FONDI EUROPEI (FONDI ALCOTRA), COME DA SCHEMA DI ACCORDO

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE, COME DA SCHEMI DI CALCOLO AGLI ATTI

II.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione andranno esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (es. articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010). Per ciascuno di essi andrà proposta alla certificazione la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO

II.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.

VEDASI SCHEMA ALLEGATI

II.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO.

II.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*. Come nel caso della costituzione del Fondo, anche per questo modulo ogni voce elementare andrà documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo e compito dell'estensore è di rendere verificabili le diverse voci tanto dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello) che dal punto di vista economico (in termini di correttezza della quantificazione).

RISORSE PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA: UTILIZZO MENSILE

RISORSE PER PROGETTI FINALIZZATI: IN UNICA SOLUZIONE A CONSUNTIVO

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: COME DA REGOLAMENTO

II.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Date le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, è usuale che alcune poste abbiano natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale nel caso del personale non dirigente o le fasce di posizione economica minime definite dal Contratto collettivo nazionale/regionale o provinciale di riferimento o comunque già negoziate in precedenza nel caso della dirigenza). È poi anche possibile che il contratto integrativo sottoposto a certificazione non intervenga su materie già precedentemente negoziate. A tali poste (quindi sia le poste non negoziabili che quelle negoziate in precedenza) va dedicata la prima sezione di questo Modulo.

PARTE NON PERTINENTE

II.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale trattati (es. progressioni economiche orizzontali, premialità ecc.).

//

II.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nonostante la previsione che i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione negoziale può darsi il caso che le delegazioni trattanti concordino di rinviare ad un successivo atto negoziale specifici istituti. A ciò va aggiunto che la stessa contrattazione di livello nazionale, ad esempio con riferimento all'articolo 32 comma 7 del Ccnl 2002-2005 Regioni ed Autonomie locali, faccia espresso rinvio all'utilizzo di specifiche somme (l'esempio fa riferimento ad un accantonamento per incarichi di alta professionalità nelle realtà di minori dimensioni). In queste eventualità è possibile sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva.

IN CASO DI ULTERIORI EVOLUZIONI CONTRATTUALI, DATO LO SBLOCCO DEI CONTRATTI PUBBLICI, POTRA' RIAPRIRSI LA SESSIONE CONTRATTUALE, LO STESSO DICASI PER LE NOTE QUESTIONI INTERPRETATIVE IN MERITO A INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E INCENTIVO PER FONDI EUROPEI. IN MERITO A QUEST'ULTIMO PUNTO, SI RICHIAMA CONTENUTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 23/2017 CHE EVIDENZIA L'ECCEZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ, LA LORO ECCEDEXZA RISPETTO ALL'ATTIVITÀ ORDINARIA DELL'ENTE; DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CONDIZIONI STABILITE DA CORTE DEI CONTI, RIF.TO CORTE CONTI, SEZ. AUTONOMIE, QMIG 20/2017.

II.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2

- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

SI RINVIA AL PUNTO 3.1.4 - IV

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Al fine di consentire la coerenza contabile con i quadri esposti nel primo modulo, qualora sia ivi compilata la sezione riferita alle *Risorse temporaneamente all'esterno del Fondo* (cfr. Modulo I - Sezione V), è necessario compilare specularmente la corrispondente sezione di destinazione, che in sede di previsione/programmazione avrà di necessità il medesimo dettaglio e le medesime quantità esposte nel primo modulo.

PARTE NON PERTINENTE

II.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: **a.** attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; **b.** attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; **c.** attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

SI ATTESTANO I TRE VINCOLI PREDETTI. IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA GLI INCENTIVI ECONOMICI, ESSI SONO CORRELATI A PROGETTI FINALIZZATI SPECIFICI, ELABORATI D'INTESA CON I RESPONSABILI APICALI E L'AMMINISTRAZIONE; LA P.O. OPERA SULLA BASE DI OBIETTIVI GESTIONALI ANCH'ESSI AFFIDATI D'INTESA. PER L'INCENTIVO CORRELATO A PROGETTO ALCOTRA, SI RICHIAMA QUANTO PIU' SOPRA INDICATO.

II.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (**Modulo I - Costituzione del Fondo** e **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo**), ivi incluse le poste eventualmente contabilizzate come temporaneamente all'esterno del Fondo. Lo schema sarà completato dalle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro.

SI RINVIA AL PUNTO 3.1.4 - IV. Si rinvia alla documentazione prodotta in occasione della contrattazione esercizio 2014.

II.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione (come quelle relative alle quote di progettazione definite in applicazione dell'articolo 92, commi 5-6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163). Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatoria della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.

La relazione tecnico-finanziaria deve dar conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

II.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

IL SISTEMA CONTABILE UTILIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE VIENE GESTITO IN MODO CHE LE SOMME SOGGETTE A LIQUIDAZIONE VENGANO PREVIAMENTE VERIFICATE IN RAPPORTO AI LIMITI ESPRESSI DAL FONDO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE. OVVIAMENTE SONO PRESUNTI I VALORI RIFERITI ALL'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE.

II.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Questa sezione deve dare contezza - attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione - che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente. In caso di disposti contrattuali di integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette "economie contrattuali del Fondo" da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa.

SI ATTUA LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE, MEDIANTE CONTROLLO A VISTA DEI RISPETTIVI VALORI.

II.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

LA FASE DI CONTROLLO DEI MEZZI DI COPERTURA AVVIENE SIA A PREVENTIVO, AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO, SIA A CONSUNTIVO PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE.

Infine, pertanto, il sottoscritto Paolo Flesia Caporgno, segretario e responsabile servizi amministrativi contabili del Consorzio C.S.E.A., espone quanto segue:

- si richiama integralmente la relazione finale resa a seguito della definizione del percorso operativo per la costituzione del fondo salario accessorio, con ARAN e Ministero dell'Economia.

Detta relazione contiene i riferimenti al percorso operativo effettuato, i rilievi, gli approfondimenti condotti con Aran e Ministero dell'Economia in occasione dell'incontro (con Aran) del settembre 2009 a Roma, e (con Aran e Ministero dell'Economia) del 2 febbraio 2010, sempre in Roma.

Va evidenziato, in merito alla consistenza del fondo, che l'esercizio 2011 era il primo anno "a regime" del fondo stesso, in quanto il 2010 era stato caratterizzato dall'aver preso in considerazione l'importo medio pro dipendente ai fini della prima costituzione del fondo, soltanto per dodicesimi, avendo avuto il re inquadramento da Federambiente a Enti locali decorrenza 1.5.2010.

Sotto il profilo finanziario inoltre va evidenziato che questo ente al momento utilizza una contabilità di tipo economico.

Si evidenzia inoltre che è stata emanata la legge regionale, entrata in vigore, recante la nuova disciplina in materia di rifiuti; attualmente il Consorzio C.S.E.A. è in regime transitorio, in attesa dell'applicazione dell'iter di soppressione/trasformazione dei Consorzi di bacino da avviarsi in relazione alla legge stessa.

Tutte le risorse disponibili sono pertanto riferibili alla parte c.d. stabile che, ove non siano utilizzate per istituti stabili, passano alla parte c.d. variabile.

Inoltre, stante la proroga al momento limitata nel tempo del comando della posizione dirigenziale, nel contratto viene mantenuta la clausola di salvaguardia circa l'utilizzo di somme da destinare alla posizione organizzativa.

Saluzzo, 4.12.2017

IL SEGRETARIO – RESP. SERVIZI AMM.VI CONTABILI

Paolo Flesia Caporgno

